



Città metropolitana di Roma Capitale

“U.C. Appalti e Contratti” “Ufficio del Soggetto Aggregatore”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Accordo quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale da impiegare presso il Comune di Morlupo - Importo a base di gara € 400.00,00 oltre l'IVA - CODICE CIG [8801480B0E] – PA S11-2021-SUA.

Articolo 1

Durata del servizio

L'appalto avrà la seguente durata: **anni 4** (quattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra il Comune di Morlupo e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- D.lgs 276/2003;
- D.lgs 81/2015;
- dal CCNL Agenzie di somministrazione 2019.

Articolo 3

Specifiche tecniche

1. La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto l'individuazione dell'Agenzia autorizzata cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Regioni Autonome Locali, indicate al successivo comma 6. Il servizio in parola comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto disciplinato dal CCNL Agenzie di somministrazione 2019.

2. Il Comune di Morlupo, nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz'altra formalità, previo pagamento al Somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta. I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze del comune di Morlupo, che non è in alcun modo vincolato a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire modifiche e/o cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico del Comune di Morlupo, senza che il concorrente o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

3. Il Comune di Morlupo corrisponderà all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.

4. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo offerto in sede di gara. Il prezzo offerto dal Somministratore per l'erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione del costo orario maggiorato dell'aggio offerto dall'Impresa Aggiudicataria.

5. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

6. I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara (da parte dell'Agenzia che risulterà aggiudicataria della gara) sono quelle sotto specificate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e definite dal C.C.N.L. Regioni Autonome Locali:

Operatori da inserire in categoria B – C,

- **Operatori da inserire in Cat. B (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: assistente amministrativo, autista, assistente tecnico);**

- **Operatori da inserire in Cat. C (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: istruttore amministrativo/contabile, istruttore contabile, istruttore in materie tecniche, coordinatore servizi tecnici esterni).**

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze. Nell'eventualità, sarà cura del comune di Morlupo fornire all'Agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

Le qualifiche sopra indicate potranno subire modificazioni in base alle scelte programmatiche di gestione dei servizi. Si rimanda alle declaratorie del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.

Art.4

Obblighi del comune di Morlupo

2. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina del contratto e nel rispetto delle seguenti prestazioni:

- 1) Il Comune di Morlupo procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata del contratto, ad inoltrare la richiesta di somministrazione di lavoro a tempo determinato dell'Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta;
- 2) La richiesta di somministrazione farà riferimento a profili professionali ascrivibili alla prima posizione economica delle categorie del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali B,C;
- 3) Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione;
- 4) Il Comune di Morlupo dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni:
 - a) descrizione della professionalità richiesta, mansioni, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, conoscenze necessarie;
 - b) indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;
 - c) modalità e durata della prestazione lavorativa;
 - d) sede e orario di lavoro;
 - e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo;
- 5) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti degli Enti locali dal vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
- 7) L'attività del lavoratore presso il Comune di Morlupo è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
- 9) Prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'Agenzia potrà, eventualmente, essere sottoposto ad un colloquio, da parte del dirigente competente, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto;

10) L'orario di lavoro contrattuale è fissato in trentasei ore settimanali, dal lunedì al venerdì, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.

11) Il Comune di Morlupo trasmette all'Agenzia l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo unitamente al certificato di pagamento;

12) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione;

13) il Comune di Morlupo si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e della normativa vigente;

14) il Comune di Morlupo si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l'effettuazione del servizio e per l'effettuazione dei controlli e in qualità di committente, vigilerà per quanto di propria responsabilità e competenza, in fase di esecuzione, sulla corretta applicazione della richiamata normativa contrattuale.

Art 5

Obblighi dell'Agenzia

1.L'agenzia dovrà garantire quanto segue:

- a. il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione;
- b. mettere a disposizione il personale richiesto dal Comune di Morlupo per il periodo stabilito. Il Comune di Morlupo può richiedere all'Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i candidati preselezionati dall'Agenzia e su tali candidati l'Ufficio del Personale del Comune di Morlupo può effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione;
- c. i tempi di somministrazione di lavoro non dovranno comunque eccedere dalla richiesta da parte del Comune e l'effettiva fornitura di lavoro il termine di 48 ore dalla richiesta;
- d. l'Agenzia aggiudicataria in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro 24 ore dalla data di interruzione;
- e. l'Agenzia aggiudicataria si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Comune di Morlupo;
- f. l'Agenzia pone, preferibilmente, a disposizione del Comune di Morlupo personale che abbia maturato esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni;
- g. la contribuzione previdenziale dei lavoratori sarà quella prevista per i dipendenti dalle aziende di somministrazione di lavoro a termine, ai sensi della normativa vigente;
- h. la contribuzione assistenziale sarà prevista ai sensi della normativa vigente e riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.
- i. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall'Ente appaltante, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti

rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale rinnovo;

- j. nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino il 10% della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesta, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso il Comune di Morlupo dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;
- k. provvedere entro i tempi di cui al precedente punto d) alla sostituzione del lavoratore temporaneo in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta del Comune di Morlupo o in caso di inidoneità totale accertata dal medico competente aziendale con altro lavoratore di pari livello e mansione;
- l. iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- m. comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi ed assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo;
- n. pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento. L'Agenzia e il Comune di Morlupo sono obbligati in solido. Nel caso di inadempimento dell'Agenzia, il Comune versa al prestatore di lavoro direttamente la retribuzione;
- o. per gli obblighi a carico dell'Agenzia, relativamente al rispetto di tutti gli obblighi di protezione, formazione ed informazione connessi all'attività lavorativa e ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale dei lavoratori, si rinvia a quanto previsto dall'art.23 c.5 del D.lgs. 276/2003, dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs 81/2015, sempre previa comunicazione dell'utilizzatore al somministratore del profilo di rischio prevista nel singolo contratto di somministrazione. Ciò anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato.
- p. l'Agenzia si obbliga ad esercitare l'azione disciplinare, secondo la normativa vigente, nei confronti del lavoratore anche su segnalazione del Comune di Morlupo che provvederà a comunicare tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione;
- q. E' richiesto che l'Impresa Aggiudicataria nomini un Responsabile del contratto che garantisca la qualità complessiva dei servizi erogati, operi quale interfaccia unica verso il Comune di Morlupo e detenga poteri di delega all'interno dell'azienda, tali da consentire la risoluzione di potenziali criticità durante tutta la durata del contratto. L'Agenzia dovrà, in ogni caso, fornire un recapito telefonico e un indirizzo e-mail dedicato per tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie con l'Amministrazione. Gli oneri relativi alle attività in carico al Responsabile del contratto, inclusa la reperibilità telefonica, sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria e sono da intendersi inclusi nel corrispettivo globale dell'appalto. Il Responsabile del contratto si interfacerà al fine di monitorare l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, esaminare lo stato del servizio e la condotta di gestione e intraprendere eventuali azioni correttive.

Articolo 6

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 7

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, che dovrà comprendere solo le ore effettivamente lavorate. Ai fini della liquidazione, dovranno essere allegate alla fattura le ricevute della retribuzione conferita al lavoratore, nonché le ricevute dei versamenti alla Previdenza Sociale
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Resta inteso che nulla sarà dovuto all'appaltatore nell'ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall'avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dal Comune di Morlupo.
5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 8

Clausole penali

1.E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale:

- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 400,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 400,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato;
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 200,00 a € 600,00 in relazione all'entità delle inadempienze;
- Mancata applicazione delle norme d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500,00 per singolo lavoratore, seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti: ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 9

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 10

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 11

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 12

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art.106, comma 11, D.Lgs.50/2016).

Articolo 13

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto, come previsto dall'art.105 c.2 del D.Lgs.50/2016, così modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:

a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50/2016);

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016);

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 15

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del

R.U.P.;

b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;

c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;

d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Appalti e Contratti, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 17

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO